

Inquinamento ambientale per movimentazione di pet-coke e violazione del principio «chi inquina paga»

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 13 giugno 2019, n. 7703 - Stanizzi, pres.; Trebastoni, est. - Italcave S.p.A. (avv.ti Sticchi Damiani, Sechi) c. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Attività di impresa portuale per conto terzi per il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e la movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Movimentazione del pet-coke - Sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto - Inquinamento ambientale - Ordine di messa in sicurezza di emergenza dei sedimenti nell'area utilizzata - Violazione del principio «chi inquina paga».

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Italcave S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività di impresa portuale per conto terzi per il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e la movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale in un'area delimitata del Porto di Taranto, giusta apposita autorizzazione dell'Autorità Portuale n. 3 del 18 luglio 1998 (successivamente rinnovata con autorizzazione della stessa Autorità n. 2 del 4 marzo 2002 e n. 1 del 7 aprile 2006).

Per lo svolgimento di tale attività, Italcave è altresì titolare di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera adottata con determina n. 256 del 11 dicembre 2001 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia.

In particolare, nella banchina da essa usata l'Azienda movimenta "prevalentemente" pet-coke, cioè il coke petrolifero, che è un carbone ottenuto attraverso la carbonizzazione delle frazioni altobollenti (cioè aventi elevata temperatura di ebollizione) prodotte durante la distillazione del petrolio.

Ed è proprio la movimentazione del pet-coke che si sospetta causare l'inquinamento che il Ministero resistente ha addebitato alla ricorrente, per gli sversamenti in mare derivanti dallo sbarco del pet-coke.

Con Decreto n. 3614/QDV/DI/B del 14 maggio 2007 il Direttore della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvava le risultanze della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 2 marzo 2007, che aveva deliberato di "richiedere alla Società ITALCAVE di procedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, alla messa in sicurezza di emergenza dei sedimenti nell'area utilizzata dall'Azienda medesima per le proprie attività, nella quale sono stati riscontrati superamenti del 90% dei valori della colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006, effettuando eventualmente indagini speditive, al fine di valutare al meglio i volumi di sedimento da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza mediante rimozione".

Ciò in quanto la Conferenza di servizi aveva dato per assodato che responsabile della situazione di inquinamento delle acque marine fosse Italcave, la quale, come detto, svolge sulla banchina in uso operazioni di movimentazione di alcuni materiali, tra cui il pet-coke.

Con ricorso n. 5462/2007 Italcave impugnava dinanzi a questo Tribunale tali provvedimenti, e con ordinanza n. 3318 del 06.07.2007 questa Sezione accoglieva l'istanza cautelare "ai fini del riesame, in considerazione che gli interventi di messa in sicurezza sono stati imposti alla società ricorrente senza la effettuazione di specifica istruttoria in relazione alla attività svolta dalla stessa e dalle numerose altre imprese agenti nello stesso sito di bonifica".

Riunitesi nuovamente in sede di Conferenza di servizi prima istruttoria, in data 1° agosto 2007, e poi decisoria in data 15 gennaio 2008, le Autorità hanno deliberato "di ribadire la richiesta formulata dalla Conferenza di servizi decisoria del 2 marzo 2007 alla società Italcave di procedere in tempi brevi alla messa in sicurezza di emergenza dei sedimenti nell'area utilizzata dall'azienda medesima per le proprie attività, nella quale sono stati riscontrati superamenti del 90% dei valori della colonna B) della tabella I, dell'Allegato 5) alla Parte quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006"; con avvertimento che "in caso di inadempienza delle predette prescrizioni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa messa in mora, provvederà agli interventi sostitutivi in danno del soggetto inadempiente. Inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiederà all'Avvocatura dello Stato di attivare nei confronti del soggetto ogni iniziativa ritenuta opportuna a tutelare la pretesa erariale dell'Amministrazione".

A seguito dell'impugnazione anche di tale provvedimento con il ricorso in esame, con ordinanza n. 500 del 18.04.2008 questa Sezione ha provvisoriamente accolto l'istanza cautelare, considerato che:

- "i provvedimenti impugnati contengono differenziate prescrizioni, da un lato prescrivendo l'integrazione delle indagini di caratterizzazione dell'area, al fine eventuale di disporre interventi di messa in sicurezza, e dall'altro, solo per l'area marina antistante, disponendo la messa in sicurezza nel caso di superamento del 90% dei valori di cui alla colonna B) della tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV, tit. V, d.lgs. n. 152 del 2006";



- “dalla memoria della Provincia si evincono profili inerenti la responsabilità della società ricorrente in ordine all’inquinamento del sito, che tuttavia, non risultano specificamente precisati in sede di conferenza dei servizi”;

- “la società istante contesta la propria responsabilità”;

- “anche ai fini della decisione sulla domanda cautelare è necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine ai seguenti elementi: 1) sussistenza o meno di responsabilità nell’attività inquinante in capo alla ricorrente; 2) individuazione ed idoneità degli strumenti di messa in sicurezza in relazione delle soglie di sostanze inquinanti previste dalla legge”.

La Sezione ha “ritenuto, pertanto, di dover disporre, a carico dell’Amministrazione, una verifica in ordine ai punti 1 e 2, sopra specificati, nel rispetto del contraddittorio delle parti ed una conseguente dettagliata relazione su quanto indicato, da depositare nel termine di gg. 45 dalla data della comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, fissando sin d’ora il prosieguo della camera di consiglio alla data del 10.7.2008”.

Il Ministero ha depositato la propria relazione il 19.06.2008.

Con ordinanza n. 3528 dell’11.07.2008 questa Sezione, pur rigettando l’istanza cautelare, ha disposto a carico del Ministero incompetenti istruttori, considerato che:

- “la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti e redatta sulla base delle considerazioni giuridiche e tecniche delle stesse e della documentazione depositata, evidenziava la presenza delle sostanze inquinanti ed il perdurare dell’urgenza, nonché, in merito alla determinazione delle misure di messa in sicurezza, la possibilità di presentare un adeguato progetto concordato con l’amministrazione sulle modalità di realizzazione”;

- “nonostante quanto contenuto nella relazione predetta, la parte ricorrente insiste sulla propria estraneità all’inquinamento e su tale circostanza essenzialmente fonda la propria domanda”;

- “tuttavia, tale censura esplicherebbe i suoi effetti ai soli fini della ripartizione delle spese da sostenere per la messa in sicurezza”;

- “ai fini di chiarire l’esatta responsabilità in ordine all’immissione delle sostanze inquinanti, appare necessario procedere contestualmente ad un’ulteriore verifica in contraddittorio tra le parti, non solo sulla base della documentazione acquisita, ma anche da esplicarsi attraverso un’indagine conoscitiva in loco, ai fini di chiarire esattamente le cause dell’inquinamento e la provenienza dello stesso”.

La Sezione ha “ritenuto, pertanto, di dover disporre, a carico dell’Amministrazione, una verifica in ordine al profilo sopra specificato, nel rispetto del contraddittorio delle parti ed una conseguente dettagliata relazione su quanto indicato, da depositare nel termine di gg. 45 dalla data della comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, fissando sin d’ora il prosieguo della camera di consiglio alla data del 9.10.2008”.

A seguito di istanza di rinvio del Ministero, con ordinanza n. 4770 del 10.10.2008 questa Sezione ha “ritenuto che, considerate le esigenze istruttorie, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, nelle more del completamento delle attività da parte della pubblica amministrazione, tuttavia evidenziando alla stessa la necessità di evitare ulteriori dilazioni in ragione degli interessi coinvolti in giudizio, fissando per il proseguo la camera di consiglio del 18 dicembre 2008”.

Il Ministero ha depositato la propria relazione il 18.12.2008, cioè il giorno dell’udienza; cosicché all’udienza del 18.12.2008 la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza del 22.10.2009.

Con atto depositato il 29.09.2009 la ricorrente ha presentato una ulteriore istanza cautelare.

Con ordinanza n. 4892 del 23.10.2009 questa Sezione ha accolto tale nuova istanza cautelare, pur facendo “salve le specifiche competenze dell’amministrazione in ordine all’adozione di idonee misure per il contenimento della contaminazione dell’area ad Ovest di Punta Rondinella e del Mar Grande”, considerato che:

- “con ordinanza n. 770 del 2008 del 9.10.2008, questo Tribunale sospendeva i provvedimenti impugnati sino all’esito dell’attività di caratterizzazione avviata dall’amministrazione”;

- “in data 4.2.2009, il Ministero resistente pubblicava i risultati della citata caratterizzazione sul sito web www.dsa.minambiente.it – Sezione ADP Tarante statte e con nota prot. n. 22004/09 del 23.7.2009, l’ARPA Puglia trasmetteva al Ministero la validazione dei risultati di caratterizzazione”;

- “la consulenza tecnica del dott. Ghimenti del luglio 2009, depositata in atti, mette in evidenza l’assenza di superamento dei valori di CSC in relazione al Vanadio, al Benzo(a)pirene ed agli idrocarburi pesanti >C12 e, conseguentemente, uno stato dei sedimenti marini antistante alla banchina utilizzata da Italcave – interessata dalla disposizione di messa in sicurezza – nella norma”;

- “l’amministrazione non ha inteso svolgere, da ultimo, alcuna memoria in contrasto con quanto evidenziato dalla perizia tecnica di parte e sopra rilevato”.

Alla pubblica udienza del 29.05.2019 la causa è stata infine posta in decisione.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, nei limiti di seguito indicati.

1.1) Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere “violazione dell’ordinanza cautelare del TAR del Lazio, sez. II-bis, n. 3318/2007 - nullità per violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990 - violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. da 240 a 250 del d.lgs. 152/2006 - eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di

istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta dell'azione amministrativa - violazione del principio "chi inquina paga" - illegittimità derivata".

La conferenza di servizi decisoria del 15 gennaio 2008 (punto n. 21 all'ordine del giorno, a proposito del "Documento di cui alla lett. iii) ha reiterato lo stesso ordine di fare, relativamente all'esecuzione a carico di Italcave di interventi di messa in sicurezza di emergenza nell'area marina antistante la banchina in uso all'Azienda, già contenuto nel verbale della conferenza di servizi decisoria del 2 marzo 2007, nonostante il fatto che l'efficacia di quest'ultima decisione fosse stata sospesa in sede cautelare con ordinanza di questa Sezione n. 3318 del 6 luglio 2007, e anzi ignorando l'ordine, in essa contenuto, di procedere non solo a un "riesame", ma naturalmente previa "effettuazione di specifica istruttoria" (che nella prima fase era mancata) "in relazione alla attività svolta dalla stessa e dalle numerose altre imprese agenti nello stesso sito di bonifica".

E in effetti, risulta che tale necessaria attività istruttoria sia del tutto mancata anche nella seconda fase, sfociata nella conferenza di servizi decisoria del 15 gennaio 2008, che si è limitata a reiterare l'imposizione ad Italcave degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, ma senza aver prima acquisito nuovi elementi che supportassero tale nuova decisione. Ma una siffatta violazione dell'ordinanza cautelare n. 3318/2007, neppure citata negli atti impugnati, determina la nullità dei medesimi.

Infatti, l'invocato art. 21 septies L. 241/90 dispone che il provvedimento amministrativo è nullo, tra gli altri casi, anche quando sia "stato adottato in violazione o elusione del giudicato".

E quest'ultima previsione normativa trova applicazione anche con riferimento ai provvedimenti adottati in violazione o elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare non più soggetta a gravame. Ciò sia per ragioni di effettività di tutela giurisdizionale, che sulla base di una ravvisata equivalenza tra giudicato di merito e giudicato cautelare, oltre che in ossequio al principio deducibile dall'art. 114 comma 4, c.p.a., che alla lett. c) prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/09/2017 n. 9583; vedi anche Cons. St., sez. V, 07/06/2013 n. 3133).

1.2) La ricorrente ha comunque ragione ad affermare che, "in ogni caso, la mera reiterazione, senza alcuna nuova istruttoria, dell'ordine di fare già contenuto nel verbale della Conferenza di servizi decisoria del 2 marzo 2007, ad opera del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 gennaio 2008, fa sì che il secondo sia affetto, tanto in via autonoma, quanto in via derivata, dai medesimi vizi di legittimità già dedotti da Italcave avverso il primo con il ricorso n. 5462/2007 R.G....", con particolare riferimento a:

- "violazione del principio "chi inquina paga" e delle disposizioni di cui agli artt da 240 a 250 del D.lgs. 152/2006, che vietano alle Amministrazioni pubbliche di ordinare imperativamente al gestore del sito l'esecuzione di interventi ai sensi degli artt. 242 e ss. dello stesso D.lgs., giacché l'ordine di fare può essere imposto legittimamente solo al soggetto che sia stato individuato, a seguito di un idoneo accertamento istruttorio, come il responsabile della situazione di inquinamento, laddove, nella fattispecie in esame, sono mancati totalmente accertamenti o indagini istruttorie di qualsiasi tipo ai fini dell'individuazione del soggetto eziologicamente responsabile dell'evento inquinante";

- "erronea presupposizione, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e grave carenza istruttoria, essendo comprovabile, al contrario, che l'imputabilità soggettiva del rilevato stato di inquinamento delle acque marine è con tutta probabilità riconducibile a soggetti ben diversi da Italcave, in ragione della prossimità all'area marina in questione degli scarichi sversati in mare dalla cokeria ILVA e dalle raffinerie petrolifere ENI, oltre che da industrie cementiere ed altre, nonché in ragione della situazione di gravissimo inquinamento delle stesse acque marine a far data da periodi in cui Italcave neppure esercitava la propria attività sulla banchina in questione";

- "contraddittorietà ed irragionevolezza, giacché l'ICRAM (nel proprio parere di cui alla nota prot n. 2176/2007 dell'1 marzo 2007) non ha mai espresso alcuna valutazione di tipo soggettivo in termini di addebitabilità della responsabilità dell'evento inquinante ad Italcave, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Conferenza di servizi";

- "contraddittorietà e irragionevolezza sotto ulteriore profilo, in quanto, in maniera illogica, la Conferenza di servizi ha ritenuto di poter imporre ad Italcave di effettuare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza dell'area marina mediante rimozione dei sedimenti, in un momento in cui non è ancora conclusa l'attività di caratterizzazione dell'intero specchio acqueo della Darsena Polisettoriale da parte dell'aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità Portuale di Taranto".

In effetti, l'art. 244 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, recante "norme in materia ambientale", dispone quanto segue:

"1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250”.

Quindi, il primo presupposto per poter procedere a emettere le previste ordinanze che impongano la bonifica di un sito è “identificare il responsabile dell'evento”; individuazione a cui può ovviamente giungersi solo “dopo aver svolto le opportune indagini”, e che, in casi come quello in esame – in cui può facilmente emergere un inquinamento dei fondi marini prolungato in un lasso di tempo di decine di anni – richiede una lunga e complessa istruttoria, che tenga conto anche della presenza di numerosi soggetti, spesso succedutisi nel tempo l'uno all'altro, operanti nel medesimo sito.

Ma di tale istruttoria non vi è traccia nei provvedimenti impugnati, i quali, si ripete, si sono limitati a reiterare l'ordine alla ricorrente di effettuare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza.

Ma, come comunemente ribadito dalla giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ai sensi degli artt. 242 comma 1 e 244 comma 2, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 04/12/2017 n. 5668).

Posizione, questa, che costituisce una stretta applicazione del principio “chi inquina paga”, formalizzato dall'art. 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE.

E pertanto, ha ancora ragione la ricorrente quando precisa, nel secondo motivo di ricorso, che “in nessun punto della parte motiva o del dispositivo del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 gennaio 2008 è dato rintracciare alcun accertamento istruttorio e neppure alcuna affermazione circa l'identificazione di Italcave s.p.a. come soggetto “responsabile dell'inquinamento” del suolo o del sottosuolo della banchina in uso, in termini di imputabilità eziologica di eventi inquinanti, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006”.

E nonostante i plurimi ordini di “verificazione in contraddittorio” emessi da questa Sezione, al fine di accertare la “sussistenza o meno di responsabilità nell'attività inquinante in capo alla ricorrente”, o “ai fini di chiarire esattamente le cause dell'inquinamento e la provenienza dello stesso”, il Ministero non è stato in grado di dimostrare una responsabilità della ricorrente, basata su elementi certi.

Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, “l'intero impianto normativo del D.lgs. 152/2006 non contempla mai, in nessuna ipotesi, la possibilità di addossare al “gestore dell'area” che non sia stato qualificato e riconosciuto come “responsabile dell'inquinamento” i costi e gli oneri degli interventi a vario titolo previsti dall'art. 242 dello stesso D.lgs.”. E l'art. 253, dopo aver previsto che qualora gli interventi di bonifica vengano “effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250”, essi “costituiscono onere reale sui siti contaminati”, che “l'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica”, e “le spese sostenute per gli interventi...sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime...” e “detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile”, precisa però che “il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”.

Identità che però il Ministero non è stato in grado di individuare, se non addossando gli oneri alla ricorrente solo in quanto soggetto che sul sito esercita un'attività di cui non è stata peraltro provata la natura inquinante.

Nelle proprie difese, il Ministero ha cercato di far passare la tesi che la responsabilità della ricorrente per la vicenda in esame sia stata già dimostrata nel giudizio conclusosi con la sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 373 del 07.02.2008.

Ma in realtà quel giudizio riguarda una vicenda diversa.

In data 31 ottobre 2006 la Provincia di Taranto adottava la determinazione n. 126/06 con la quale si stabiliva:

“1) di disporre (...):

a) l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 11416 del 03.03.2006 (...) in relazione alla contestazione della violazione dell'art. 6, comma 1, lettera c) del D.M. 05/02/1998 (mancanza basamento in calcestruzzo);
b) ai sensi dell'art. 216, comma 4, D.lgs. 152/2006 (ex art. 33, comma 4, D.lgs. n. 22/1997), il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti effettuata dalla ITALCAVE S.p.A. e per la quale la stessa è stata iscritta dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 22.0.2001 (...) cioè in relazione alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del D.M. 05/02/1998 (mancanza di protezione dei cumuli polverulenti dalla azione del vento) nonché delle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98 (per aver effettuato attività di recupero di rifiuti contenenti amianto);

2) di precisare che il divieto di prosecuzione di cui al precedente punto 1, lett. b) è disposto salvo che la ITALCAVE S.p.A., entro 30 giorni dalla ripresa disponibilità dell'impianto, conformi l'attività di recupero di che trattasi alla normativa vigente dimostrando altresì di aver adempiuto alla prescrizione della utilizzazione di sistemi di protezione dal

vento delle polveri nell'area di recupero, ciò comunque sino al 3 dicembre 2006, data entro cui la predetta società dovrà comunque adeguarsi a quanto previsto dall'Allegato 5 al D.M. 05.02.1998, così come introdotto dal D.M. n. 186 del 02.04.2006;

3) di precisare, altresì, che al fine della verifica del termine di 30 giorni di cui al precedente punto 2), la ITALCAVE S.p.A. dovrà comunicare allo scrivente Settore la data della eventuale ripresa della disponibilità dell'impianto;

4) di stabilire che, decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al precedente punto 2) lo scrivente Settore procederà alla cancellazione della ITALCAVE S.p.A. dal Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero dei rifiuti in forma semplificata;

5) di stabilire, altresì, che la ITALCAVE S.p.A. dovrà necessariamente provvedere a rimuovere dal sito tutti i materiali incompatibili con l'attività di recupero di rifiuti in forma semplificata, conferendo gli stessi in appositi impianti debitamente autorizzati, ciò nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa;

6) di far salva l'adozione di iniziative e/o provvedimenti relativi a quanto previsto dal Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006; (...)"

Con la sentenza citata il TAR Puglia – Lecce ha sì rigettato il ricorso avverso tale provvedimento, ma in quel caso la vicenda aveva avuto avvio da un verbale del 21 luglio 2005 dei Carabinieri del Comando provinciale di Taranto (unitamente a personale della Polizia provinciale di Taranto), i quali, dopo aver effettuato un sopralluogo presso l'impianto di recupero inerti gestito dall'odierna ricorrente, avevano proceduto al prelievo di campioni di materiale inerte prelevato dal sito ove sono posti cumuli di rifiuti provenienti da demolizioni edili, destinati al recupero; riferendo di aver proceduto al campionamento di "materiale di cui si presume la possibile presenza di amianto depositato frammisto ai rifiuti inerti".

Quindi un problema completamente diverso da quello per cui è causa, in cui a venire in rilievo è il presunto inquinamento derivante dal trattamento del pet coke.

È ora necessario esaminare la normativa di riferimento per evidenziare un altro importante aspetto, sia in fatto che in diritto.

Sotto il secondo profilo, l'art. 240 del citato D.Lgs. prevede che ai fini dell'applicazione del titolo V, relativo alla "bonifica di siti contaminati", si definiscono:

"a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati".

Da tali disposizioni emerge che quando "i livelli di contaminazione delle matrici ambientali" superano certi valori, allora "è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica", da realizzare con l'adozione di uno specifico "piano".

Come evidenziato dalla Sezione nell'ordinanza n. 4892 del 23.10.2009:

- il Ministero resistente ha pubblicato (sul proprio sito web) i risultati della caratterizzazione che aveva in corso solo in data 04.02.2009, cioè ben dopo l'emissione dei provvedimenti impugnati.

- la consulenza tecnica, commissionata dalla ricorrente, del dott. Ghimenti del luglio 2009, depositata in atti, "mette in evidenza l'assenza di superamento dei valori di CSC in relazione al Vanadio, al Benzo(a)pirene ed agli idrocarburi pesanti >C12 e, conseguentemente, uno stato dei sedimenti marini antistante alla banchina utilizzata da Italcave – interessata dalla disposizione di messa in sicurezza – nella norma";

- "l'amministrazione non ha inteso svolgere, da ultimo, alcuna memoria in contrasto con quanto evidenziato dalla perizia tecnica di parte e sopra rilevato".

Va bene evidenziato che nel difendere i propri interessi nella vicenda in esame, sia nel presente giudizio che, prima, nel procedimento amministrativo poi sfociato nei provvedimenti impugnati, la ricorrente ha prodotto ben 2 perizie di parte, mai confutate dal Ministero, che smentiscono le conclusioni di quest'ultimo, peraltro non supportate da analoghi supporti tecnici.

Nella propria qualità di “gestore dell'area”, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006, Italcave ha esercitato la “facoltà” di intervenire “volontariamente” nel procedimento prevista da tale disposizione e effettuato delle “indagini preliminari” volte a verificare se il suolo o il sottosuolo della banchina potessero ritenersi “potenzialmente contaminati” sotto il profilo del superamento dei “valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)”, nel senso in cui tali nozioni tecniche sono definite dal combinato disposto degli artt. 240, comma 1, lett. b) e d) e 242, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

Infatti, l'art. 245 prevede che “le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”, e che “fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità”.

Italcave ha quindi commissionato alla società Tecnologie Tutela Ambiente s.r.l. - TETA lo svolgimento di “un'indagine preliminare tesa ad accertare l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), così come previsto dall'art. 242, comma 2, del D.lgs. 152/2006...sul suolo e sottosuolo nell'area in concessione ad Italcave – CTRT presso il Molo Polisettoriale del Porto di Taranto”.

Va tenuto presente che il problema principale per cui è sorto il contenzioso in esame riguarda l'area marina antistante la banchina del Molo Polisettoriale di Taranto.

Tale indagine preliminare è stata effettuata da TETA:

- descrivendo analiticamente il sito (la banchina in uso) e il tipo di attività ivi esercitate da Italcave;
- valutando la geologia e l'idrogeologia del sito;
- definendo n. 5 punti di campionamento in base a “una logica legata esclusivamente alle attività svolte sull'area in concessione” da Italcave; per tale ragione, “avendo le attività di carico/scarico rinfuse interessato solo il terreno superficiale o comunque solo i primi decimetri di suolo, la definizione e localizzazione dei punti ha tenuto conto di questi aspetti...”;
- individuando i suddetti n. 5 punti di campionamento nelle zone di terreno maggiormente esposte alle attività di movimentazione del pet-coke (area dello stoccaggio temporaneo, interno della vasca-accumulo, zona di passaggio degli automezzi) e in altre zone rappresentative dell'area (parte nord della calata e parte sud della calata);
- definendo le “modalità di campionamento” e, in particolare, stabilendo di indagare “i primi 100 cm. di suolo mediante sondaggio a carotaggio continuo”, ritenendo che il terreno superficiale e lo strato di sottosuolo fino a un metro di profondità siano le aree più direttamente esposte all'attività svolta da Italcave, e dunque il luogo ove “valutare in maniera corretta se l'eventuale inquinamento del suolo/sottosuolo sia addebitabile alle attività svolte sul sito dall'attuale concessionario”;
- ricercando gli analiti inquinanti che potessero avere una qualche relazione con le attività svolte da Italcave e con i materiali da essa movimentati sull'area in questione, sulla base della “lista già approvata dal Ministero dell'Ambiente in sede di valutazione del Piano di Caratterizzazione delle aree...relative al deposito temporaneo di pet-coke...considerato che le attività portuali svolte sul sito in concessione comportano la movimentazione dello stesso materiale” e, dunque, analizzando l'eventuale presenza di metalli pesanti (n. 21 sostanze), aromatici (n. 5 sostanze), IPA (n. 11 sostanze), idrocarburi, PCB + PCT.

L'indagine preliminare così effettuata ha condotto TETA ad affermare che “tutti gli inquinanti investigati hanno una concentrazione nel suolo/sottosuolo inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)”.

TETA ha suffragato tali conclusioni allegando una documentazione fotografica, schede operative di campionamento, certificati di analisi chimiche, tabelle.

In particolare, TETA ha affermato che, “in particolare, si è riscontrato il totale rispetto della normativa vigente (Tab. 1, All. 5 – D.lgs. 152/2006) per siti ad uso commerciale ed industriale, risultando diversi analiti (12 su 47) anche al di sotto del limite di rilevanza strumentale. Sulla base di questi riscontri, non essendosi registrato alcun superamento delle CSC per le sostanze oggetto di indagine, ai sensi degli artt. 240 comma 1 e 242, comma 2 (Titolo V Parte IV) del D.lgs. 152/2006, il sito è da classificarsi come non contaminato per cui non risultano necessari ulteriori interventi di caratterizzazione, né tanto meno di bonifica o di messa in sicurezza di emergenza, operativa o permanente”.

Con propria nota n. 139/DIR/2007 del 18 maggio 2007 Italcave ha quindi inviato al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto nonché ad altre Autorità, tale relazione, unitamente a tutti i relativi allegati tecnici, al fine di dimostrare la non imputabilità a essa della situazione di inquinamento registrata nel tratto di mare antistante la banchina, una volta accertato che neppure il suolo e il sottosuolo direttamente esposti allo svolgimento delle operazioni di movimentazione del pet-coke da parte dell'Azienda risultavano presentare, per gli analiti riconducibili al pet-coke, superamenti dei valori CSC.

Italcave chiariva anche che la nota trasmessa "ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006, vale anche quale autocertificazione dell'assenza di contaminazione del sito".

Dal verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi il 15.01.2008, i cui esiti sono stati impugnati col ricorso in esame, risulta che il direttore generale del Ministero dell'Ambiente dell'epoca, dott. Mascazzini, trattando proprio delle indagini preliminari fatte eseguire da Italcave, e della citata relazione da questa trasmessa, espone gli esiti della conferenza di servizi istruttoria dell'01.08.2007, evidenziando che la conferenza "ha ritenuto la documentazione trasmessa non sufficiente per poter ritenere il sito non contaminato", perché "in merito alle attività d'indagine finalizzate ad accertare lo stato di qualità, ambientale dell'area, la Conferenza di Servizi istruttoria ha formulato le seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. deve essere integrato il numero dei sondaggi prevedendone l'esecuzione in numero pari a 1 sondaggio ogni 2.500 mq di area;
2. atteso che nel documento in esame si precisa che sono presenti toppe e scorie di altoforno si richiede di fornire una accurata stratigrafia del sottosuolo e di elaborare la carta delle isopache delle "toppe d'altoforno". Si richiede, inoltre, che tale strato sia caratterizzato sulla base della vigente normativa in materia di rifiuti. A tal proposito si precisa che:
 - a. qualora lo strato di rifiuti risulti omogeneo si dovrà prelevare un unico campione rappresentativo dello strato medesimo, mentre in caso di presenza di strati di differenti tipologie di rifiuto si dovrà prelevare un adeguato numero di campioni atti a classificare le diverse tipologie di rifiuto abbancate;
 - b. i rifiuti andranno analizzati secondo la normativa vigente in materia;
 - c. devono essere prelevati campioni di suolo naturale alla base dello strato costituito dalla toppe d'altoforno;
3. la profondità a cui dovranno essere spinti i sondaggi dovrà essere tale da interessare tutto lo spessore del rifiuto e lo strato di terreno insaturo sottostante e comunque i sondaggi dovranno essere approfonditi fino a quando non sussistano più evidenze di contaminazione;
4. devono essere campionati e analizzati per ciascun sondaggio nella porzione costituita da suolo naturale, un campione puntuale di top-soll (strato di terreno superficiale non superiore a 10 cm) ed almeno n° 3 campioni puntuali prelevati a tre differenti profondità (primo metro, metro intermedio ed ultimo metro) al fine di caratterizzare l'intero strato di terreno insaturo. Dovranno ad ogni modo essere campionate in maniera puntuale e separatamente analizzate tutte le evidenze di contaminazione;
5. deve essere prevista la caratterizzazione delle acque di falda, ricordando che i piezometri devono essere approfonditi fino al primo livello impermeabile e comunque devono penetrare per i 2/3 nell'acquifero;
6. il piano delle attività, comprensivo dell'ubicazione dei punti d'indagine, deve essere concordato con l'Autorità locale competente onde consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 100% di controanalisi di verifica;
7. si ritiene necessario verificare la presenza, sul 10% dei campioni totali nel top-soil (0-10 cm), dei seguenti parametri: Amianto, PCB, con particolare riferimento ai punti di ubicazione di eventuali cabine elettriche, Diossine;
8. qualora il top-soil risulti non campionabile, la ricerca dei parametri suddetti dovrà essere condotta sui campioni prelevati nello strato immediatamente sottostante;
9. nel caso in cui si riscontrasse nel top-soil la presenza degli analiti sopra menzionati, si dovrà estendere la loro ricerca a tutti i campioni superficiali e agli strati immediatamente sottostanti in corrispondenza dei superamenti riscontrati;
10. per quanto riguarda l'analisi dell'amianto da ricercarsi come "amianto" e non in "fibre libere", come indicato nella nota dell'I S S proti 024711 IA/12 del 25/7/2002, allegata al presente verbale sotto la lettera D) onde costituirne parte integrante e sostanziale, il metodo idoneo è quello della diffrazione a raggi X (XRD) oppure I.R. Trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti quest'ultimo metodo deve necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;
11. i risultati delle indagini condotte sui terreni dovranno essere restituiti anche in forma tabellare, riportando la lista degli analiti, i valori di concentrazione riscontrati, i valori di concentrazione limite imposti dalla normativa vigente in materia, i limiti di rilevabilità adottati, l'indicazione del sondaggio (che dev'essere corrispondente alle indicazioni contenute negli elementi cartografici forniti), l'indicazione della profondità dei campioni di terreno analizzato e l'indicazione del metodo di misura adottato. In tali tabelle devono essere evidenziati i superamenti dei valori di concentrazione limite imposti dalla normativa vigente in materia;
12. tutti gli elaborati richiesti (tabelle e grafici) dovranno essere presentati anche su idoneo supporto informatizzato e andranno forniti in formato editabile (es, xls dbf shp dwg) per consentire l'inserimento dei dati relativi alle attività di indagine all'interno di un SIT;
13. deve essere trasmesso un dettagliato cronoprogramma delle attività".

Il dott. Mascazzini ha anche ricordato che:

“la Conferenza di Servizi istruttoria ha, di conseguenza, ritenuto che il documento trasmesso non possa essere considerato come autocertificazione della assenza di contaminazione del sito e che l'Azienda debba provvedere alla trasmissione dell'integrazione delle indagini di caratterizzazione dell'area, da effettuare secondo le prescrizioni sopra elencate, nonché all'attivazione, qualora necessari, degli idonei interventi di messa in sicurezza d'emergenza”;

“la conferenza di servizi istruttoria dell'01.08.2007 ha ricordato la richiesta formulata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 02.03.2007 alla Società ITALCAVE di procedere in tempi brevi alla messa in sicurezza di emergenza dei sedimenti nell'area utilizzata dall'Azienda medesima per le proprie attività, nella quale sono stati riscontrati superamenti del 90% dei valori della colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006”.

Una volta preso atto di tali dati, la conferenza di servizi decisoria ha deliberato:

“che la documentazione trasmessa non può essere ritenuta sufficiente come autocertificazione dell'assenza di contaminazione del sito ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006”;

“di chiedere all'Azienda di provvedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, alla trasmissione dell'integrazione delle indagini di caratterizzazione dell'area da elaborare secondo le prescrizioni sopra riportate”;

“di chiedere all'Azienda di provvedere all'attivazione, qualora risultassero necessari, degli idonei interventi di messa in sicurezza d'emergenza”.

Con specifico riferimento all'area marina antistante la banchina del Molo Polisettoriale di Taranto, la Conferenza ha deliberato invece, senza che dal verbale risulti un qualche fatto che giustifichi la decisione, “di ribadire la richiesta formulata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 02.03.2007 alla Società Italcave di procedere in tempi brevi alla messa in sicurezza di emergenza dei sedimenti nell'area utilizzata dall'Azienda medesima per le proprie attività, nella quale sono stati riscontrati superamenti del 90% dei valori della colonna B della tabella 1 dall'Allegato 5 alla Parte quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006. In caso di inadempienza delle predette prescrizioni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa messa in mora, provvederà agli interventi sostitutivi in danno del soggetto inadempiente. Inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiederà all'Avvocatura dello Stato di attivare nei confronti del soggetto ogni iniziativa ritenuta opportuna a tutelare la pretesa erariale dell'Amministrazione. Un'ulteriore iniziativa, ovvero la medesima, contemplerà anche il risarcimento del danno ambientale derivato dalla fuoriuscita di inquinanti dai terreni e dalle acque di falda sottostanti la proprietà”.

Quindi, mentre per il suolo e il sottosuolo nell'area in concessione a Italcave la Conferenza ha prescritto adempimenti integrativi, per l'area marina antistante la banchina del Molo Polisettoriale ha invece imposto direttamente “la messa in sicurezza di emergenza dei sedimenti nell'area utilizzata dall'Azienda medesima per le proprie attività”, senza però aver prima “svolto le opportune indagini” finalizzate a “identificare il responsabile dell'evento”, prescritte dall'art. 244 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.

E anche le prescrizioni imposte in relazione a suolo e sottosuolo risultano irragionevoli, perché finalizzate anche a cercare sostanze che nulla hanno a che fare con il tipo di attività svolta da Italcave sulla banchina in uso, e nulla hanno a che fare con il pet-coke: tra esse sia “l'Amianto”, da ricercare con “diffattometria a raggi X (XRD) oppure I.R. Trasformata di Fourier (FTIR)”, sia le “Diossine”.

La ricorrente ha poi ragione a sostenere che, così facendo, il Ministero le abbia imposto una vera e propria “caratterizzazione”, che però è possibile imporre solo a soggetti che siano già stati individuati come responsabili.

Ora, dopo la pubblicazione sul proprio sito web, da parte del Ministero, il 04.02.2009, dei risultati della citata caratterizzazione, la Italcave ha prima prodotto al Ministero, e poi depositato in giudizio, una consulenza tecnica del luglio 2009, a firma del Dott. Giovanni Ghimenti, iscritto all'Albo dei Chimici della Regione Toscana, dalla quale risulta che la maglia corrispondente al punto denominato in sede di caratterizzazione TA04/0001 rappresenta tutta l'area marina del molo polisettoriale prospiciente e comunque prossima (fino ad oltre 100 metri di distanza) alla banchina gestita da Italcave: l'intera porzione di mare, dunque, che può essere direttamente influenzata dalla attività di Italcave, e per la quale il Ministero ha ordinato alla ricorrente la messa in sicurezza di emergenza.

Ebbene, per tale area non sussiste neppure uno degli asseriti “superamenti” dei valori di concentrazione soglia di contaminazione di cui afferma invece l'esistenza l'impugnato verbale della Conferenza di servizi del 15 gennaio 2008.

Ma se così è, allora risulta insussistente il fondamentale presupposto di fatto sulla base del quale il Ministero ha ordinato a Italcave di adottare le misure necessarie per la messa in sicurezza d'emergenza dell'area marina prospiciente la banchina in concessione alla ricorrente.

Infatti, al dr. Ghimenti Italcave ha sottoposto il seguente quesito: “se i risultati della caratterizzazione ambientale dell'area marina costiera ad Ovest di Punta Rondinella, pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT) in data 4 febbraio 2009 sul proprio sito web www.dsa.minambiente.it - Sezione ADP Taranto Statte, abbiano evidenziato un inquinamento dell'area marina prospiciente la banchina di Italcave, soprattutto in relazione ai presunti «superamenti del 90% dei valori della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006» di cui al verbale della Conferenza di servizi del 15 gennaio 2008 (e ai precedenti analoghi verbali del 2 marzo 2007 e dell'1 febbraio 2007) e alla presunta «situazione di contaminazione» di cui alla nota del Ministero prot. n.

28491/QdV/DI/XII del 17 dicembre 2008 nonché, in caso di risposta positiva a tale primo quesito, se l'inquinamento riscontrato sia eziologicamente riconducibile all'attività svolta da Italcave".

Nella suddetta consulenza il Dott. Ghimenti ha osservato che:

- "Tra i punti campionati, quello denominato TA04/0001, georeferenziato con le coordinate N 683138 E 4486033, risulta l'unico rappresentativo dell'attività svolte dalla Italcave (dista infatti solo 40 metri dalla banchina), ed è certamente in grado di evidenziare gli effetti di eventuali sversamenti in mare derivanti dallo sbarco del pet-coke";

- "I campionamenti e le analisi condotte mostrano senza dubbio alcuno che per quanto attiene il punto denominato TA04/0001 gli analiti rilevati, per tutte le stratigrafie esaminate e per tutti gli elementi riportati in tabella 1 (ivi inclusi quelli relativi ai presunti "superamenti" di cui ai verbali della conferenza di servizi dell'1 febbraio 2007, del 7 marzo 2007 e del 15 gennaio 2008 e alla nota prot. n. 28491/QdV/Di/XII del 17 dicembre 2008) presentano concentrazioni di gran lunga inferiori non solo a quelle previste dalla Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006, ma anche a quelle di intervento fissate da ICRAM per i sedimenti di aree fortemente antropizzate e, pertanto, risultano perfettamente compatibili con gli standards di qualità fissati per l'ambiente acquatico (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 78 e Tabella 1/A Allegato I)";

- "I campionamenti e le analisi di caratterizzazione, condotti secondo quanto previsto da metodiche ufficiali, presentano un quadro analitico del tutto diverso da quello assunto dal MATT a giustificazione degli ordini di messa in sicurezza imposti ad Italcave, evidenziando uno stato dei sedimenti marini antistante alla banchina utilizzata da Italcave nella norma e, pertanto, senza necessità di alcun intervento né, tantomeno, della messa in sicurezza di emergenza";

- "E' vero che la caratterizzazione eseguita secondo il piano predisposto da ICRAM mette in evidenza – e non poteva essere altrimenti per le ragioni già esposte nella relazione tecnica del 9 giugno 2007 a firma dello scrivente (versata agli atti del giudizio innanzi al TAR del Lazio, sez. II-bis, n. R.G. 3214/2008, nella produzione documentale di Italcave dell'1 luglio 2008, al n. 1, lett. C) – una contaminazione diffusa e rilevante dell'area ad Ovest di Punta Rondinella e, più in generale, del Mar Grande (lo stesso Ministero riferisce di volumi complessivi di sedimento da bonificare pari rispettivamente a 7.719.926 m³ per l'area ovest Punta Rondinella e 2.786.333 per il solo primo lotto del Mar Grande). Ma è altrettanto vero che l'area antistante la banchina di scarico Italcave, oggetto della prescrizione di messa in sicurezza di emergenza da parte del Ministero dell'Ambiente, risulta paradossalmente una delle poche aree non inquinate".

Conseguentemente, il Dott. Ghimenti ha concluso nel senso che "l'esame dei risultati della caratterizzazione pubblicati dal Ministero in data 4 febbraio 2009:

- evidenzia per quanto attiene il punto indicato con la sigla TA04/0001, indicativo della zona antistante alla banchina Italcave, una situazione dei sedimenti a norma, senza necessità di intervento alcuno e quindi, a maggiore ragione, di una messa in sicurezza di emergenza;

- evidenzia la totale difformità, sempre per la maglia relativa al punto indicato con la sigla TA04/0001, tra le concentrazioni riscontrate all'esito dell'attività di caratterizzazione e quelli adottati dal MATT per prescrivere ad Italcave la messa in sicurezza di emergenza;

- esclude in radice che l'attività svolta da Italcave, di scarico del coke da petrolio presso la banchina in concessione sul molo polisettoriale del Porto di Taranto, possa aver apportato contributi inquinanti nell'area marina prospiciente la stessa e, più in generale, alla situazione di diffusa contaminazione riscontrata nell'intera area marina ad Ovest di Punta Rondinella".

Ora, non soltanto, come si è già rilevato, il Ministero non è stato in grado di dimostrare la responsabilità della ricorrente per il presunto inquinamento del sito, ma, cosa ancora più importante, da tali dati, in alcun modo confutati dal Ministero, risulta che addirittura l'area marina antistante la banchina sulla quale Italcave esercita l'attività di movimentazione del pet-coke non è affatto inquinata.

E come evidenziato da questa Sezione nell'ordinanza n. 4892 del 23.10.2009, "l'Amministrazione non ha inteso svolgere, da ultimo, alcuna memoria in contrasto con quanto evidenziato dalla perizia tecnica di parte e sopra rilevato".

E dal 2009 al passaggio in decisione della causa nulla è cambiato nelle posizioni e nelle difese del Ministero.

I dati riportati nella citata perizia corroborano quindi la fondatezza dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente, risultando dimostrato quanto meno il lamentato difetto di istruttoria, nonché la contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione; oltre che, naturalmente, la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione della precedente ordinanza di questa Sezione ordinanza n. 3318 del 06.07.2007.

Cosicché il ricorso non può che essere accolto, assorbendo censure non esaminate, fermo restando il potere per l'Amministrazione di verificare se in quell'area marina un inquinamento sussista realmente oppure no, e di accertare, con adeguata e approfondita istruttoria, eventuali responsabilità in proposito, della ricorrente o di altri soggetti.

In considerazione dei delicati aspetti tecnici coinvolti, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)